

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate  
Alle Strutture Centrali e periferiche

**Roma, 17-07-2014**

**Messaggio n. 6099**

**Oggetto: Inquadramento Casse edili**

Con recente circolare n. 80 del 25/6/2014, nell'illustrare la nuova procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro, sono stati affrontati e chiariti alcuni aspetti connessi all'inquadramento previdenziale di particolari attività.

Tra queste è stato affrontato il tema della classificazione previdenziale delle Casse edili rispetto al quale si è pervenuti a una rivisitazione del precedente inquadramento, prevedendone la variazione dal settore Industria – attività ausiliarie dell'edilizia – a quello Terziario.

L'argomento è stato oggetto di successivi approfondimenti in sede ministeriale con particolare riguardo alla possibilità di applicare agli organismi in argomento la parte dell'articolo 3, comma 8 della legge 335/1995, che, nell'ipotesi in cui le variazioni di inquadramento, adottate con provvedimenti aventi efficacia generale, riguardino intere categorie di datori di lavoro, affida all'Istituto la facoltà di fissare la data da cui i suddetti provvedimenti producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività.

Ciò premesso, si invitano le Sedi a sospendere l'efficacia dei provvedimenti di reinquadramento già notificati, ripristinando, in attesa di successive istruzioni, la situazione quo ante.

Il Direttore Generale  
Nori